



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DECRETO ECONOMIA**  
(Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95)

Coordinamento: Direzione centrale Relazioni istituzionali e Servizi Legislativi  
Settore Osservatorio e Coordinamento Legislativo

Contributi di competenza a cura dei settori

- Fiscalità d'Impresa
- Ambiente, Utilities e Sicurezza
- Credito, Incentivi e Politiche di coesione
- Welfare pubblico e privato
- Marketing, Innovazione e Internazionalizzazione
- Urbanistica e Rigenerazione Urbana
- Infrastrutture, trasporti, Logistica e Mobilità
- Turismo

**Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95**, recante “*disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali*”, pubblicato nella [Gazzetta ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025](#) ed entrato in vigore il giorno successivo (1° luglio 2025).

Sommario

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE .....</b>	<b>3</b>
1. “ <i>Sugar tax</i> ”: rinvio dell’entrata in vigore (art. 8).....	3
2. Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell’aliquota IVA ridotta (art. 9) .....	3
<b>DISPOSIZIONI IN MANTERIA DI AMBIENTE .....</b>	<b>3</b>
1. Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici- Superbonus- (art. 4, co. 2) .....	3
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI .....</b>	<b>4</b>
1. Contributi per gli Enti del Terzo Settore (art. 5, comma 5) .....	4
2. Fondo di garanzia per le PMI – sezione enti Terzo settore (art. 5, comma 7) .....	4
3. Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa (art. 11) .....	4
4. Tempi di accredito dei pagamenti con carte (art. 12).....	5
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE.....</b>	<b>5</b>
1. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (art. 6) .....	5
2. Disposizioni urgenti in materia di <i>start-up</i> (art. 18).....	6
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE .....</b>	<b>6</b>
1. Incremento della dotazione del Fondo per l’innovazione in agricoltura (art. 15, comma 2) 6	
2. Misure per la funzionalità dell’Istituto Italiano di Ricerca sull’intelligenza artificiale per l’industria (art. 16) .....	7
3. Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 17).....	7
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA .....</b>	<b>9</b>
1. Fondo nazionale per la rigenerazione urbana (art. 2, comma 9).....	9
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI .....</b>	<b>9</b>
1. Manutenzione rete viaria (art. 3, commi 6-8) .....	9
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO .....</b>	<b>10</b>
1. Agevolazioni staff-housing (art. 14, co. da 1 a 4).....	10
2. Proroga del termine per adempimenti degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto (art. 14, co. 5).....	10
3. Proroga interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale (art. 14, co. 6 e 7) .....	11
<b>ULTERIORI DISPOSIZIONI .....</b>	<b>11</b>
1. Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici (art. 4, comma 5).....	11
2. <i>Payback</i> dispositivi medici: ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici (art. 7)..	12
3. Incremento Fondo sostegno filiera suinicola (art. 15, comma 3) .....	12

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE**

### **1. "Sugar tax": rinvio dell'entrata in vigore (art. 8)**

L'articolo in esame proroga, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, l'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cosiddetta "sugar tax").

### **2. Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta (art. 9)**

L'articolo in esame interviene sulla disciplina del regime speciale del margine, che riguarda la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

In particolare, intervenendo sulla disposizione di cui agli articoli 36, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, viene ora previsto che il regime del margine è applicabile anche per la cessione dei beni in parola a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione, ceduti al soggetto passivo rivenditore o importati da quest'ultimo.

La nuova disposizione, inoltre, abroga il successivo art. 39 - il quale disponeva l'aliquota IVA del 10% per le importazioni e per le cessioni degli oggetti in questione - e, al contempo, inserisce gli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione (di cui alle lettere a), b) e c) della Tabella allegata al citato decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41), tra i beni ed i servizi a cui si applica l'aliquota IVA del 5%, di cui alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

Viene, infine, abrogata la disposizione di cui al numero 127-*septiesdecies*, Parte III, della citata Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevedeva l'aliquota del 9% per gli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati e per gli oggetti d'arte di cui alla lettera a) della Tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.

Con le modifiche introdotte dall'articolo in esame, si amplia l'ambito soggettivo di applicazione dell'aliquota ridotta (passata dal 10% al 5%), che non sarà più limitata alle importazioni e/o cessioni effettuate direttamente dagli autori delle opere o dai loro eredi o legatari, mentre, sotto il profilo oggettivo, viene confermato il rinvio vincolante alla Tabella allegata al citato decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, per l'individuazione dei beni agevolabili.

## **DISPOSIZIONI IN MANTERIA DI AMBIENTE**

### **1. Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici- Superbonus- (art. 4, co. 2)**

Il comma 2 mira a sostenere gli investimenti per la ricostruzione privata nelle aree colpite dai recenti eventi sismici, anche per l'anno 2026. Nello specifico, nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti da eventi sismici e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a partire dal 24 agosto 2016 sarà possibile usufruire del Superbonus al 110% per le spese sostenute in interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. L'agevolazione è riconosciuta per l'intera annualità 2026.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI**

### **1. Contributi per gli Enti del Terzo Settore (art. 5, comma 5)**

Il comma 5 prevede un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2025 del fondo per le imprese del Terzo settore (articolo 72 del Dlgs n. 117/2017), dedicato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

### **2. Fondo di garanzia per le PMI – sezione enti Terzo settore (art. 5, comma 7)**

Viene incrementata di 10 milioni di euro la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata agli enti del Terzo settore, istituita dal comma 1, lett. d) dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 145 del 2023.

### **3. Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa (art. 11)**

Il comma 1 modifica il d.lgs. 109 del 2007 (recante "*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*"), con particolare riferimento al ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria come punto di contatto centrale per le richieste provenienti da altri Stati o organismi internazionali esteri, relative al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti del Terzo settore, nonché per condurre su di essi attività di sensibilizzazione.

Si interviene poi sulle "misure di congelamento nazionale" delle risorse economiche di soggetti che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più condotte con finalità di terrorismo o volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa o che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, disposte in attesa dei provvedimenti da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o delle misure restrittive disposte dall'Unione europea o dai giudici penali.

In particolare, si dispone che in caso di richiesta di congelamento proveniente da altri Stati, il Comitato deve comunicare *tempestivamente* alle autorità del Paese richiedente gli esiti e l'eventuale adozione delle misure di congelamento. In caso di richiesta italiana rivolta ad altro Stato, si precisa che il Comitato di sicurezza finanziaria è tenuto a fornire più informazioni possibili.

Il comma 2 interviene sul d.lgs. 231 del 2007 in tema di contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, antiriciclaggio e antiterrorismo.

In linea generale, la disposizione mira ad estendere le misure contenute nel decreto legislativo anche alla lotta al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa (e già rivolte alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delle organizzazioni terroristiche).

Più in particolare, si interviene sull'articolo 1 modificando alcune definizioni contenute nel decreto legislativo o aggiungendone di nuove, anche al fine di adeguare il quadro generale alle citate misure contenute al comma 1.

Con la lettera b), il legislatore innova l'articolo 2 e dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed

economico anche per fini di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Intervenendo sugli articoli 4 e 5 si estendono alcuni poteri e responsabilità, nonché attribuzioni e compiti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, originariamente concepiti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delle organizzazioni terroristiche, alla lotta al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Con le modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo vengono estesi compiti e poteri delle autorità di vigilanza anche al contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

In tema di cooperazione internazionale, attraverso una modifica all'articolo 13, la cooperazione sui temi in questione viene estesa a qualsiasi Stato, anche quelli non UE, con cui esistono legami collaborativi.

Si prevede inoltre l'inserimento del nuovo articolo 16-ter, riguardante l'analisi del rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, affidata al Comitato di sicurezza finanziaria, inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Sulla base di tale analisi, i soggetti obbligati sono tenuti ad adottare i presidi e ad attuare i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate.

In materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, poi, si stabilisce un'ulteriore condizione per l'assolvimento degli stessi da parte dei soggetti obbligati che sono parte di un gruppo bancario o finanziario: le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo devono prevedere idonei presidi per mitigare i rischi geografici associati ai Paesi che presentano un grado di rischio più alto.

Infine, si aggiunge l'articolo 45-bis, in tema di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

#### **4. Tempi di accredito dei pagamenti con carte (art. 12)**

La disposizione mira ad individuare più puntualmente gli strumenti di pagamento ed i beneficiari cui si riferisce la misura contenuta nella legge di bilancio per il 2025 (art. 1, co. 66), relativa ai tempi di accredito dei pagamenti con strumenti elettronici, chiarendo che riguarda i pagamenti effettuati con carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'art. 15, co. 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (vale a dire *"i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento [...]"*).

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE**

#### **1. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (art. 6)**

Il comma 1 dell'articolo in esame posticipa al 2026 l'attuazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 219 della legge di bilancio 2025 in merito al c.d. decontribuzione lavoratrici madri. La disposizione ha previsto un parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico per le lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici autonome madri di due o più figli fino al mese del compimento del

decimo anno di età del figlio più piccolo; il medesimo, a decorrere dall'anno 2027, spetta, per le madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. La riduzione contributiva opera a condizione che la retribuzione (o il reddito imponibile ai fini previdenziali) non sia superiore a 40.000 euro su base annua.

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone, per l'anno 2025, nelle more dell'attuazione del comma 219 sopra richiamato e per la medesima platea, il riconoscimento di una somma pari a 40 euro mensili per ogni mese di lavoro dell'anno 2025 o sua frazione, da corrispondere in un'unica soluzione a dicembre dello stesso anno. L'importo è esente da contribuzione e imposte, non rileva ai fini della determinazione dell'ISEE e in caso di contemporaneità di rapporti di lavoro o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, è riconosciuta dall'INPS per una sola gestione previdenziale.

Il comma 3 disciplina la copertura finanziaria, prevedendo un aumento dello stanziamento da 300 milioni di euro a 480 milioni per l'anno 2025, ed ulteriori 13 milioni di euro per l'anno 2026.

## **2. Disposizioni urgenti in materia di *start-up* (art. 18)**

La disposizione è finalizzata a dare una corretta interpretazione ai contenuti di cui all'articolo 33 della Legge 193/2024 e a canalizzare con maggior certezza il risparmio previdenziale degli Enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare nell'economia reale italiana, in particolare nel segmento del Venture capital.

In particolare, al comma 1, viene fornita una corretta specificazione della definizione di "investimenti qualificati" richiamati nell'articolo 33 della predetta norma, i quali comprendono anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da Casse di previdenza e fondi pensione "indirettamente" in Fondi per il Venture Capital (FVC).

Vengono poi rimodulate le soglie del paniere di investimenti qualificati, prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2025, esse siano almeno pari al 3%, per poi salire al 5% nel 2026 e al 10% a partire dall'anno 2027, con esenzione di tassazione dei rendimenti.

La disposizione al comma 2 interviene anche sulle condizioni per l'esenzione prevedendo gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui sopra a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 siano almeno pari al 5% e, a partire dall'anno 2027, siano almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

### **1. Incremento della dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura (art. 15, comma 2)**

La disposizione incrementa di 47 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche con la finalità di promuovere lo sviluppo di tecnologie per incrementare la produttività e la competitività del comparto primario e favorire la modernizzazione delle imprese agricole.

Si ricorda che il Fondo per l'innovazione in agricoltura è stato istituito per favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso, tra gli altri, la diffusione delle migliori tecnologie

disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0.

## **2. Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria (art. 16)**

La disposizione interviene sull'art. 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituendo all'ivi previsto Centro italiano di ricerca per l'*automotive* la fondazione Istituto italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria. Tale fondazione è competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. La finalità per cui è prevista tale fondazione è quella di incrementare la ricerca scientifica applicata, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e nell'ambito del comparto industriale, manifatturiero e dei servizi ad esso collegati.

## **3. Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 17)**

La norma al comma 1 prevede che le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (di seguito in nota indicato come "fondo rotativo 394"), possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India, oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese. La finalità è quella di sostenerne gli investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per l'innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale.

A tali finanziamenti si applica l'articolo 1, commi 463, secondo periodo, e 465, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e i riferimenti ivi effettuati all'America centrale o meridionale si intendono riferiti all'India. Tali commi, si ricorda, prevedono sia ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pertanto fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi, e stabiliscono i requisiti che devono possedere le imprese con sede legale in Italia per accedere ai finanziamenti.

Le disposizione in commento, al comma 2, prevede che quanto sopra si applichi nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale Comitato agevolazioni, in quanto organo competente ad amministrare il fondo rotativo di cui al primo comma, determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo 394 da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo il commento.

Il comma 3, intervenendo sull'articolo 1, comma 467 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, aggiunge l'India (oltre ai Paesi dell'America centrale o meridionale originariamente previsti) alle aree geografiche per le quali per le domande di finanziamento agevolato da parte del fondo rotativo 394, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonché da *start-up* innovative o da

piccole e medie imprese innovative, i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 20%.

Il comma 4 della disposizione in commento interviene sull'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, aggiungendo che per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo 394, riguardanti il continente africano proposte da *start-up* innovative o da piccole e medie imprese innovative, i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venti per cento.

Per la definizione di *start-up* innovativa si fa riferimento all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221<sup>1</sup> e, per la definizione di piccola e media impresa innovativa all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L'art. 25, co. 2 del DL n. 179 del 2012 recita : "l'impresa *start-up* innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

a) lettera soppressa dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 99;

((a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003))

b) è costituita da non più di sessanta mesi;

c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della *start-up* innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ((e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza));

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della *start-up* innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa."

<sup>2</sup> L'art. 4, co. 1 del DL n. 3 del 2015 recita : «Per "piccole e medie imprese innovative", di seguito "PMI innovative", si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti: a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; e) almeno due dei seguenti requisiti:

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale

Il comma 5 prevede che le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice possono accedere agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul fondo rotativo 394. Ciò nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 e a condizione che il fatturato delle imprese di cui sopra, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato.

Il comma 6 integra il contenuto dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, estendendo a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, la previsione della corresponsione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA**

### **1. Fondo nazionale per la rigenerazione urbana (art. 2, comma 9)**

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026. Con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto in esame, verranno stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse, nonché le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle stesse. Si prevede inoltre che al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possano concorrere anche le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali dei fondi strutturali europei 2021-2027, in coerenza con l'Accordo di partenariato.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI**

### **1. Manutenzione rete viaria (art. 3, commi da 6 a 8)**

Viene incrementata di 47,5 milioni di euro per il 2025 e di 302,5 milioni di euro per il 2026 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, recata dall'art. 1, comma 1076 della legge 27 dicembre 2017, n.205. Viene, inoltre, fornita la ripartizione di queste ulteriori risorse tra i diversi beneficiari (allegato 2), mentre con successivo decreto sarà modificata la ripartizione delle risorse preesistenti, prevedendo un aggiornamento degli importi, diverse modalità di erogazione, nonché meccanismi di revoca, in caso di inutilizzo.

---

in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.»

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO**

### **1. Agevolazioni staff-housing (art. 14, commi da 1 a 4)**

La disposizione in esame, ai commi da 1 a 4, stanZIA 44.000.000 di euro per l'anno 2025 e 38.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con l'obiettivo di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali per le categorie e per i territori interessati. Destinatari delle risorse stanziare sono i soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, strutture turistico-ricettive ovvero esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

In particolare, le risorse stanziare sono destinate all'erogazione di contributi pari a:

- 22 milioni per l'anno 2025, 16 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la creazione, riqualificazione, ammodernamento sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, di alloggi da destinare ai lavoratori dei comparti sopra richiamati.
- 22 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 destinati all'erogazione di contributi per sostenere i costi di locazione, ai lavoratori stessi e a condizioni agevolate, degli alloggi così creati.

L'agevolazione del canone di locazione proposto al lavoratore dal soggetto che, ai sensi di quanto previsto al comma 2, gestisce alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, strutture turistico-ricettive, ovvero esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, dovrà essere in misura proporzionale al beneficio ammesso, e comunque prevedere una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al valore medio di mercato.

Un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, individuerà le tipologie di costo ammesse al beneficio della misura, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori per un periodo non inferiore a cinque anni, i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa previsto dallo stanziamento, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse medesime, fermo restando che le somme oggetto di revoca saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e resteranno acquisite all'erario.

Per quanto concerne la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, va notato che 10 milioni di euro per l'anno 2025 si ottengono riducendo di pari importo la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

### **2. Proroga del termine per adempimenti degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto (art. 14, comma 5)**

La disposizione del comma 5 posticipa al 15 dicembre 2025, in luogo del 15 giugno sin qui stabilito, il termine, previsto ai commi 3 e 6 dell'articolo 7-quinquies del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, entro cui gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto con allestimenti mobili di pernottamento

dotati di meccanismi di rotazione in funzione, devono presentare gli atti per l'aggiornamento della mappa catastale e del Catasto dei fabbricati, ai fini dell'esclusione di tali allestimenti dalla stima diretta per la determinazione della rendita catastale.

### **3. Proroga interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale (art. 14, commi 6 e 7)**

Ai commi 6 e 7 si provvede poi a prorogare al 31 marzo 2026, in luogo del 31 dicembre 2025, il termine entro cui devono essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale per la cui spesa sono concessi contributi diretti ai sensi della misura denominata "Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo" (Fri.tur), di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Viene precisato che la proroga si applica anche a tutti i procedimenti amministrativi avviati ai sensi del già richiamato articolo 3, comma 1, del cosiddetto decreto legge PNRR, ma pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge qui in esame.

## **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

### **1. Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici (art. 4, comma 5)**

L'articolo in esame estende le disposizioni dell'art. 17-ter, comma 1, del D.L. 215/2023 anche all'anno 2025. Tale proroga non introduce nuove misure, ma ripropone esattamente lo stesso pacchetto di agevolazioni già concesso per l'anno precedente, con un limite massimo di spesa pari a 11,7 milioni di euro anche per il 2025.

La proroga interessa le imprese e i professionisti con sede principale o unità locale nei Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016:

- che abbiano subito, a seguito del sisma, una riduzione del fatturato pari ad almeno il 25% nel periodo individuato dalla normativa originaria;
- oppure che abbiano intrapreso una nuova attività economica nella zona franca entro il termine previsto (31 dicembre 2021).

Sono confermate le stesse agevolazioni fiscali e contributive già previste dall'art. 46 del D.L. 50/2017. In particolare:

- esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta, relativamente ai redditi prodotti nell'ambito dell'attività svolta nella zona franca;
- esenzione dall'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) fino a 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta, limitatamente al valore della produzione netta conseguita nella ZFU;
- esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca e utilizzati per l'attività economica da parte dei beneficiari;
- esonero dai contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per i dipendenti impiegati nelle sedi della ZFU e anche per lavoratori autonomi che svolgono attività all'interno della zona.

Tutte queste esenzioni si applicano nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato "de minimis".

Per l'attuazione concreta della misura, continuano ad applicarsi – in quanto compatibili – le disposizioni operative previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, che disciplina:

- le modalità di accesso alle agevolazioni;
- i termini di decorrenza;
- i limiti e le condizioni soggettive e oggettive per la fruizione.

## **2. Payback dispositivi medici: ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici (art. 7)**

Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi di provvedere al ripiano dello sfioramento dei tetti di spesa regionali previsti, posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

L'integrale versamento di tale importo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per i predetti anni e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni precedenti.

Decorso il termine di 30 giorni sopra indicato, le regioni e le province autonome accertano l'avvenuto versamento dell'importo con provvedimenti pubblicati nei propri bollettini e siti internet istituzionali e li comunicano alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere relativamente ai ricorsi esperiti dalle aziende avverso i provvedimenti regionali e provinciali che avevano fissato le quote da corrispondere, da parte delle aziende fornitrici, per il superamento dei tetti di spesa, con compensazione delle spese di lite.

Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano come sopra rideterminato, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Viene contestualmente istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo di 360 milioni di euro per il 2025, che si aggiunge al fondo già esistente, come contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 e che viene assegnato per quota a ciascuna regione e provincia autonoma secondo la tabella di cui all'allegato 3 al presente provvedimento.

Per le attività introdotte dal presente articolo il Ministero della salute si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas).

## **3. Incremento Fondo sostegno filiera suinicola (art. 15, comma 3)**

Viene incrementato di 5 milioni di euro per l'anno in corso il Fondo di parte corrente per il sostegno della Filiera suinicola istituito dall'art. 26 del DL 4/2022 e destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.